

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2503

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE BENETTI, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA,  
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO  
SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Istituzione di un Garante e di una Consulta nazionale per la tutela dei diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti

*Presentata il 1° aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo prioritario di questa proposta di legge è istituire due organismi, un Garante e una Consulta nazionale, che tutelino in modo efficace i diritti dei consumatori e degli utenti. Tutelare i consumatori ed i loro diritti significa dare la possibilità ai cittadini di partecipare più attivamente alle scelte in termini di servizi e prodotti offerti, contribuendo a determinare un mercato in cui il rispetto della qualità e la rispondenza alle esigenze degli utenti siano in primo piano.

A partire dal 1972 fino ad arrivare al Trattato di Maastricht, la Comunità eco-

nomica europea ha posto tra le sue priorità la realizzazione di una seria politica in favore dei consumatori per quanto riguarda il mercato, la distribuzione ed i servizi. L'Italia continua invece ad essere l'unico paese che, insieme alla Grecia, non possiede una legge di tutela dei consumatori. Questa lacuna va colmata quanto prima. Proteggere i consumatori significa fare un importantissimo passo in avanti in termini di miglioramento nella fruizione dei diritti civili, impegnarsi per la difesa di una migliore qualità della vita e per l'affermarsi di un sistema produttivo che rispetti e salvaguardi l'ambiente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La Repubblica italiana, in attuazione dei programmi della Comunità economica europea e del trattato di Maastricht, di cui alla legge 3 novembre 1992, n. 454, per la protezione e l'informazione dei consumatori e degli utenti, riconosce e tutela come fondamentali diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti:

- a) la protezione della salute;
- b) la sicurezza dei prodotti;
- c) la corretta informazione;
- d) l'educazione del consumatore;
- e) il risarcimento dei danni;
- f) la rappresentanza;
- g) l'adeguatezza del valore economico dell'acquisto alla spesa effettuata;
- h) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori;
- i) la qualità dei servizi e dei beni.

## ART. 2.

*(Ufficio del Garante dei diritti dei consumatori e degli utenti).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio del Garante dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato « Garante ». Al Garante, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete:

- a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli utenti nei rapporti con il Parla-

mento, il Governo, le regioni, gli enti locali, gli organismi internazionali e comunitari, nel rispetto delle relative autonomie;

b) favorire la stipulazione di rapporti negoziali collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le imprese, gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

c) promuovere e coordinare l'attività della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3;

d) amministrare il fondo per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

e) trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività del Garante.

### ART. 3.

*(Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti).*

1. È istituita la Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata « Consulta », composta da:

a) il Garante, che la presiede;

b) un rappresentante del Comitato interministeriale per i prezzi (CIP);

c) quattro esperti particolarmente qualificati, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra studiosi, docenti ed esperti nelle materie attinenti al consumo ed ai servizi pubblici;

d) da dodici a venti rappresentanti, paritariamente ripartiti fra le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, su designazione delle stesse associazioni. È consentita la nomina di supplenti;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione;

*h)* cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare esperti per le materie trattate. Compete alla Consulta:

*a)* esprimere pareri obbligatori non vincolanti sui disegni di legge nonché sui decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

*b)* formulare proposte di intervento nelle materie che riguardino la difesa dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi comunitari e al Trattato di Maastricht, di cui alla citata legge 3 novembre 1992, n. 454;

*c)* formulare programmi per lo sviluppo dell'informazione e dell'educazione dei consumatori e degli utenti;

*d)* proporre e realizzare studi, ricerche, conferenze, per l'affermazione dei diritti dei consumatori e degli utenti;

*e)* stabilire rapporti con analoghi organismi di altri Paesi.

3. La Consulta si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

4. La Consulta si avvale delle strutture e degli strumenti pubblici di informazione e controllo. All'occorrenza può anche procedere alla pubblicazione di specifici strumenti di informazione.

5. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di poter designare i propri rappresentanti nella Consulta, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

6. I componenti la Consulta restano in carica per quattro anni. Alla scadenza si procede al rinnovo dell'organismo.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Garante, sono stabilite le modalità di accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai laboratori di analisi, pubblici o convenzionati.

## ART. 4.

*(Associazioni dei consumatori e degli utenti).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Garante, iscrive in un apposito elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. L'elenco può essere aggiornato annualmente dalla Consulta.

2. Le associazioni di cui al comma 1, al fine di poter designare i propri rappresentanti presso la Consulta di cui all'articolo 3 devono:

a) essere costituite per atto pubblico, da almeno tre anni; non avere scopo di lucro; avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti;

b) documentare, attraverso un dettagliato rapporto, l'attività svolta precedentemente all'istituzione della Consulta e successivamente documentare annualmente al Garante, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività;

c) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio o dei servizi;

d) essere presenti, da almeno tre anni, in almeno sette regioni;

e) rendere pubblici i propri bilanci annuali.

## ART. 5.

*(Legittimazione processuale).*

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa che da-

vanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Possono altresì promuovere la costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri rappresentanti.

2. Il 30 per cento dell'eventuale risarcimento dovrà essere devoluto in opere di beneficenza e di assistenza.

ART. 6.

*(Oneri giudiziari).*

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono esentate dal pagamento delle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le spese relative ai procedimenti di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario, previo parere conforme, del presidente del tribunale o del tribunale amministrativo regionale competente per territorio, ovvero dell'autorità giudiziaria competente.

ART. 7.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

1. La Consulta, nell'esercizio della propria attività, può avvalersi della collaborazione di un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato tecnico-scientifico si può articolare in tre sottocomitati: tecnico, giuridico e per l'educazione e l'informazione.

3. Ogni sottocomitato si può avvalere di una segreteria tecnica.

4. I programmi di lavoro ed il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico sono fissati dalla Consulta.

5. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni ed è nominato dal presidente della Consulta su proposta della medesima.

## ART. 8.

(Fondo nazionale).

1. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo nazionale per la promozione dei diritti e la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Il Fondo finanzia:

a) il funzionamento e le attività della Consulta;

b) la fornitura gratuita o a prezzi agevolati di beni e servizi per le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4;

c) specifici progetti di attività delle associazioni dei consumatori e degli utenti e relativi servizi.

2. I comuni capoluogo delle regioni nelle quali le associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, abbiano una rappresentanza forniscono gratuitamente a tali associazioni le sedi regionali, curando che le stesse siano fornite di tutti gli accorgimenti idonei a renderle ecologicamente compatibili, sia per quanto attiene alla salubrità dell'ambiente interno ed esterno, sia per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e lo smaltimento dei rifiuti. I comuni capoluogo di regione sono tenuti ad assicurare altresì la disponibilità, a titolo gratuito, di locali pubblici per lo svolgimento di congressi e seminari delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. I progetti per i quali si richiede il finanziamento devono essere sottoscritti da almeno tre associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, e presentati al presidente della Consulta, che decide entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

4. I progetti approvati dal presidente della Consulta sono finanziati con le seguenti modalità: il 30 per cento all'atto dell'approvazione dei progetti, il 30 per cento alla scadenza della metà del termine previsto per l'attuazione dei progetti, ed il restante 40 per cento alla presentazione della rendicontazione finale dei progetti.

5. La data di inizio di ogni progetto deve essere comunicata al presidente della Consulta.

6. Per la certificazione della rendicontazione presentata dalle associazioni dei consumatori e degli utenti la Consulta si avvale dei revisori della Corte dei conti.

7. In casi di grave irregolarità o di diversa finalizzazione dei progetti, i finanziamenti sono revocati e le somme già versate recuperate.

8. Le somme stanziata e non spese in un esercizio si intendono trasferite all'esercizio successivo.

#### ART. 9.

*(Compiti delle regioni e degli enti locali).*

1. Sulla base della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria normativa e devono dotarsi di analoghi strumenti ed organi per la promozione e per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Province e comuni attivano i propri uffici, anche a norma di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per migliorare i rapporti tra amministrazione pubblica e consumatori e utenti.

#### ART. 10.

*(Regolamento).*

1. Entro un anno dalla data di insediamento la Consulta formula un apposito regolamento che disciplina le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, i criteri di erogazione dei finanziamenti e dei servizi nonché la revoca dei medesimi.



## ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

